

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/CDN **(2008/2009)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente, dall'avv. Valentino Fedeli, dall'avv. Alessandro Vannucci, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 17 luglio 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(264) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANTE PATERNA (quale Presidente pro tempore del Consiglio di Amministrazione Pescara Calcio SpA ss 05/06 e 06/07), MASSIMILIANO PINCIONE (quale Presidente pro tempore del Consiglio di Amministrazione Pescara Calcio SpA ss 07/08) EMIDIO SANTACROCE (quale delegato del Comitato Provinciale LND di Pescara) E DELLA PESCARA CALCIO SpA (nota n. 3960/532 pf07-08/AM/ma del 4.4.2008)

La società Pescara Calcio per le stagioni 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 tesserava il calciatore Di Lollo Lucio Boris prima del compimento del 14mo anno di età, essendo egli nato il 28 settembre 1993 e residente in provincia di Isernia, non limitrofa a quella di Pescara, con ciò violando l'art. 40 comma 3 NOIF.

Il fatto, denunciato alla Procura Federale dalla Segreteria del Settore Giovanile e Scolastico, ha portato al Deferimento oggetto del presente procedimento.

A cui resiste la società Pescara Calcio con memoria datata 12 Luglio 2008, attraverso la quale viene dedotto che il tesseramento del calciatore non aveva compromesso il legame del giovane con il nucleo familiare e l'ambito territoriale e che tale tesseramento era stato effettuato solo dopo che il padre del tesserando aveva assicurato tanto l'accompagnamento del figlio in occasione degli allenamenti e delle partite, quanto la sua riconduzione nel luogo di residenza ed abitazione.

La Procura federale ha chiesto l'inibizione di un mese a carico di ciascun deferito e l'ammenda di € 1.000,00 a carico della Soc. Pescara.

Il Delegato Santacroce, comparso, ha ammesso il fatto contestato.

Sussistono le violazioni ascritte a carico dei Sigg.ri Dante Paterna e Massimiliano Pincione, rispettivamente Presidenti della società Pescara Calcio nelle stagioni calcistiche di cui sopra, il primo nel 2005 e 2007 ed il secondo nel 2008, per violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 40 comma 3 NOIF; nonché della società Pescara Calcio a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS.

Risulta infatti dagli atti che il calciatore Di Lollo Lucio Boris, di età inferiore ai 14 anni, non poteva essere tesserato per la società deferita in quanto la sede di quest'ultima è ubicata in Regione diversa da quella di residenza del calciatore e le due Provincie (Isernia e Pescara) appartenenti a Regioni diverse non sono confinanti.

L'art. 40 comma 3 NOIF peraltro, nella parte che qui interessa, è norma che richiede per il tesseramento di calciatori che non hanno compiuto anagraficamente il 14mo anno di età che esso avvenga a favore di società che abbiano sede o nella Regione in cui i calciatori risiedono con la famiglia, oppure in una Provincia anche di altra Regione, che sia però confinante con quella di residenza del calciatore.

Nessuno di questi presupposti si è con tutta evidenza avverato nel caso in esame. Sussiste altresì l'addebito ascritto al Sig. Emidio Santacroce, Delegato del Comitato Provinciale di Pescara, per violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 40 comma 3 NOIF, che gli è stata contestata per aver vidimato il tesseramento del calciatore nonostante che non ne ricorressero i presupposti regolamentari. Si ritiene tuttavia equo infliggere ai deferiti l'inibizione di cui al dispositivo inferiore a quella richiesta dalla Procura federale.

P.Q.M.

Accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge la sanzione della inibizione per giorni 10 (dieci) a carico dei sig.ri Dante Paterna, Massimiliano Pincione e Emidio Santacroce e quella dell'ammenda di € 1.000,00 (mille/00) a carico della Soc. Pescara Calcio SpA.

(359) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALFONSO PEPE (calciatore Celano FC Olimpia Srl) E DELLA SOCIETA' CELANO FC OLIMPIA Srl (nota n. 4211/839 pf07-08/SP/ma del 16.4.2008)

Il deferimento

Il Procuratore Federale con proprio atto del 16.04.2008 ha deferito innanzi a questa Commissione il calciatore Pepe Alfonso e la Società Celano FC Olimpia, per violazione dell'art. 11 co. 1 e art. 1 co. 1 CGS, per aver tenuto nel corso della gara Celano – Crela del 17.02.2008, un comportamento discriminatorio consistito nell'aver rivolto al calciatore Omolade Oluwahegun Akeeningiurie ingiurie per motivi di razza e colore; la Società Celano per violazione di cui all'art. 4 co. 2 CGS per responsabilità oggettiva.

La Società Celano ha fatto pervenire nei termini memoria difensiva con la quale, con aticolata e diffusa motivazione chiede il rigetto di tutte le richieste avanzate dalla Procura Federale, perché infondate.

Le parti concludevano nel merito come da verbale.

I motivi della decisione

La Commissione ritiene di non dover accogliere il deferimento del calciatore Pepe e di conseguenza della Società Celano FC Olimpia srl.

La puntuale, meticolosa e approfondita indagine condotta dalla Procura non consente di ritenere provato che il Pepe abbia profferito la frase di contenuto razzista.

Quasi tutte le testimonianze lo escludono e tra queste anche quelle di fede privilegiata. L'unica voce accusatoria proviene dall'Omolade e anch'essa risulta affievolita dalla precisazione che quest'ultimo ha fatto, asserendo che "la frase sarebbe stata pronunciata non urlando" di talchè l'arbitro, non molto distante potrebbe non averla udita.

La stessa motivazione addotta dalla Procura federale a sostegno del deferimento, non appare condivisibile, non potendosi ritenere provata la responsabilità del Pepe solo sulla scorta di una ipotesi fondata su deduzioni.

Il dispositivo

Per tali motivi la CD Nazionale proscioglie dalle incolpazioni ascrittegli il calciatore Alfonso Pepe e per l'effetto la Società Celano FC Olimpia srl.

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente, dall'avv. Antonio Valori, dall'avv. Alessandro Vannucci, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 17 luglio 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(275) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE CASTELLONE (dirigente SSC Giugliano Srl), GIUSEPPE POZIELLO, ANIELLO RONGA E ANTONIO MUSELLA (calciatori SSC Giugliano Srl), GIUSEPPE MATTERA, CIRO IMPAGLIAZZO E ISIDORO DI MEGLIO (calciatori ASD Ischia Isolaverde) E DELLE SOCIETA' SSC GIUGLIANO Srl E ASD ISCHIA ISOLAVERDE (nota n. 3762/621 pf07-08/SP/en del 27.3.2008)**

Visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 27.3.2008 nei confronti di: Giuseppe Poziello, Aniello Ronga e Antonio Musella (calciatori SSC Giugliano Srl) della violazione di cui all'art. 1 comma 1 CGS, anche in relazione all'art. 3, comma 1 e art. 12 comma 7 CGS, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, così come descritto nella parte motiva del deferimento, tenendo un comportamento violento i primi due contro il calciatore dell'Ischia Isolaverde Giovanni Caldore, il terzo contro i calciatori, sempre dell'Ischia Isolaverde, Antonio Coppetta e Ciro Impagliazzo e per avere così posto in essere comportamenti idonei a costituire incitamento alla violenza da parte del pubblico presente;

Giuseppe Mattera, Ciro Impagliazzo (calciatori della Società ASD Ischia Isolaverde) per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 CGS, anche in relazione all'art. 3, comma 1 e art. 12 comma 7 CGS, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, così come descritto nella parte motiva del deferimento, tenendo un comportamento violento contro il calciatore del Giugliano Antonio Musella e per aver così posto in essere comportamenti idonei a costituire incitamento alla violenza da parte del pubblico presente;

ASD Ischia Isolaverde per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2 e 12 comma 5 CGS, per le violazioni addebitate ai propri tesserati.

ritenuto che all'inizio del dibattimento i deferiti, tramite i propri difensori, hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 CGS;

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

visto l'art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

dispone l'applicazione ai calciatori Giuseppe Poziello, Aniello Ronga, Antonio Musella, Giuseppe Mattera e Ciro Impagliazzo della squalifica per 2 (due) giornate e l'ammenda di €3.650,00 (tremilaseicentocinquanta/00) alla Società ASD Ischia Isolaverde.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

La CD Nazionale dispone il prosieguo del procedimento nei confronti di Raffaele Castellone, Isidoro Di Meglio e della Società SSC Giugliano Srl e al relativo esito si riserva la decisione.

**(356) – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 9 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI 2<sup>A</sup> CATEGORIA 2007/2008 INFLITTA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO ALLA SOCIETA' ACD FOSSALTESE (delibera CD Territoriale presso il CR Veneto - CU n. 80 del 10.6.2008).**

1) Il ricorso

Con provvedimento del 16.06.2008 il Procuratore Federale ha proposto ricorso a questa Commissione avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Veneto relativa al deferimento a carico dei Sig.ri Luigi Mazzon, Walter Zadro, Guido Sandron, Flavio Tamai, Luigino Piccolo e della società ACD Fossaltese, chiedendo la parziale riforma della decisione appellata sul punto dell'applicazione nella stagione sportiva 2007/2008 della sanzione della penalizzazione di 9 punti in classifica comminata alla società di cui sopra.

In particolare, il Procuratore federale si duole del fatto che l'applicazione della predetta penalizzazione nella stagione sportiva 2007/2008 non sia in alcun modo affittiva ai sensi dell'art. 18, lettera g), CGS, non incidendo sulla posizione in classifica della medesima società.

La società ACD Fossaltese ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso della Procura Federale e la conferma della decisione impugnata.

Alla riunione odierna è comparso sia il Rappresentante della Procura federale, il quale si è riportato al ricorso ed ha chiesto la riforma dell'impugnata decisione e l'applicazione nella stagione sportiva 2008/2009 della sanzione dei 9 punti di penalizzazione in classifica, sia il legale rappresentante della società ACD Fossaltese che si è riportato alla memoria difensiva chiedendo il rigetto del ricorso e deduce in subordine la mancanza di dolo e l'eccessività della sanzione.

2) I motivi della decisione.

La commissione, esaminati gli atti ed i documenti e sentite le parti, rileva quanto segue.

La Procura Federale ha impugnato la decisione di primo grado sul punto relativo all'applicazione nella presente stagione agonistica della sanzione dei 9 punti di penalizzazione in classifica, atteso che tale applicazione non sarebbe affittiva, non incidendo in alcun modo sulla posizione in classifica della medesima società, la quale, pur scontando i 9 punti di penalizzazione, conserverebbe la stessa posizione in classifica.

Orbene, tale doglianza è assolutamente condivisibile.

A tal fine, occorre ricordare che l'art. 18, comma 1, lettera g), del CGS dispone espressamente che *"...la penalizzazione sul punteggio che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente"*.

Pertanto è del tutto evidente dal chiaro tenore testuale della norma in esame che, in ossequio al generale principio della reale afflittività e dell'efficacia della sanzione comminata, l'applicazione di quest'ultima possa ed anzi debba essere differita alla stagione sportiva successiva nel caso in cui la stessa sanzione non abbia alcuna efficacia afflittiva nella stagione sportiva in corso.

Ciò posto e venendo al caso in esame, l'applicazione alla società ACD Fossaltese dei 9 punti di penalizzazione in classifica nella stagione sportiva 2007/2008 non ha una sostanziale efficacia afflittiva e non risponde ad alcun logico criterio di effettività della

sanzione, atteso che la medesima società, pur scontando i 9 punti di penalizzazione, manterrebbe la stessa posizione in classifica.

A tal proposito, non sono condivisibili le considerazioni svolte dalla CD Territoriale – peraltro riprese dalla società ACD Fossaltese nella propria memoria difensiva – circa la reale afflittività della sanzione applicata nella stagione sportiva 2007/2008, in quanto, a fronte di un reiterato comportamento consistito nell'aver utilizzato per ben 9 giornate di campionato un calciatore in posizione irregolare, la sanzione dei punti di penalizzazione in classifica, per essere tale e quindi afflittiva, deve necessariamente dispiegare i suoi effetti negativi nella classifica di campionato, e cioè nella stessa competizione in cui si è verificato il comportamento irregolare, e non certamente nella compilazione della classifica della Coppa Disciplina, regolata da meccanismi di punteggio diversi da quelli del campionato, ovvero in relazione a non meglio precisate ed indefinite "possibilità di fruire di ammissioni e benefici diversi".

Per quanto sopra, il ricorso della Procura Federale deve essere accolto e l'impugnata decisione deve essere riformata nei termini di cui al dispositivo e disattese le deduzioni della Società in quanto non ritualmente proposte con ricorso incidentale.

### 3) Il dispositivo.

Per tali motivi, accoglie per quanto di ragione il ricorso del Procuratore Federale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata decisione della CD Territoriale presso il CR Veneto pubblicata sul CU n° 80 del 10.6.2008 dispone che la sanzione della penalizzazione di punti 9 inflitta alla società ACD Fossaltese sia da scontarsi nella stagione sportiva 2008/2009.

Il Presidente della CDN  
Dott. Sabino Luce

“”

**Pubblicato in Roma il 17 luglio 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete